

TRIBUNALE DI MESSINA

-SEZIONE LAVORO-

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza ex art. 700 c.p.c. e contestuale  
istanza art. 151 c.p.c.

Per la dott.ssa ARENA Tiziana nata a Reggio Calabria il 21.03.1984 e residente in Via Trieste 2/ A Castanea delle Furie, Messina, C.F. RNATZN84C61H224E, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Sacca (C.F. SCCLSN87S07F158J) del foro di Messina, con studio in Messina, Via Cesare Battisti 108, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288; avvocatoalessandrosacca@pec.it) per procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato,

contro

- MINISTERO DELL' ISTRUZIONE C.F. 80185250588 in persona del Ministro p.t.;
- UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante p.t.;

e contro

i docenti iscritti nella II° e III° fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in cui la ricorrente è attualmente iscritta in terza fascia, valide per gli aa.ss. 2022/2024, i docenti che in virtù dell'inserimento "pleno iure" della ricorrente nella I e II fascia delle GPS della Provincia di Messina, valide per il 2022/2024 e seguenti.

\*\*\*\*\*



## PREMESSA

La ricorrente, residente a Messina, è in possesso di una laurea magistrale in Biologia ed Ecologia dell'Ambiente Marino Costiero conseguita presso l'Università degli Studi di Messina in data 30.10.2009 (doc. 1, 2).

Successivamente, la ricorrente ha implementato il proprio curriculum di studi universitario con il conseguimento, presso l'università "Ecampus" dei 24 CFU relativi alle competenze di base nelle discipline psicoantropo-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, necessarie, quale titolo di accesso per i successivi concorsi per il reclutamento docenti (doc. 3).

Tuttavia, l'amministrazione statale con l'O.M. n. 112/22 (richiamante integralmente la O.M. 60/021) e la tabella di valutazione dei titoli ivi allegata (A/3) "tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado" ha riconosciuto solo a coloro i quali sono in possesso del titolo di abilitazione vecchio sistema il diritto ad essere inseriti nelle GPS prima fascia e così operando una inammissibile disparità di trattamento, che pregiudica fortemente le aspettative lavorative della ricorrente, limitandone le opportunità di conferimento degli incarichi a tempo determinato.

In particolare l'O.M. 112/022 all'art. 3 suddivide le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, in tre fasce: *a) la prima, costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda, costituita dai soggetti in possesso di uno dei*



*seguenti requisiti: - per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; - per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.*

In data 24.05.2022 la ricorrente ha formulato tempestivamente domanda volta all'inserimento delle graduatorie provinciali e d'istituto per le supplenze, di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per la classe di concorso A015, A028, A031, A050 discipline sanitarie, matematica e scienze, scienze degli alimenti, scienze naturali chimiche e biologiche nella provincia di Messina, più precisamente nelle scuole rientranti nel comune di Messina (doc. 4).



Inoltre, in data 30.05.2022 la ricorrente ha chiesto l'inserimento nella seconda fascia d'Istituto nonché nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) su posto comune, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2024 per il personale docente ed educativo per la classe di concorso A015, A028, A031, A050 discipline sanitarie, matematica e scienze, scienze degli alimenti, scienze naturali chimiche e biologiche (doc. 5, 5a).

In data 29.07.2022 sono state pubblicate in data sul sito dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Messina - posto comune e sostegno - del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2024, nelle quali la ricorrente veniva esclusa dalla Prima fascia gps e dalla seconda d'Istituto (doc. 6, 7).

Con la O.M. di indizione ed inserimento in prima fascia gps e l'allegata tabella di valutazione dei titoli (nonché con i D.M. 374/ 2017 e 374/2019) è stato precluso alla ricorrente la possibilità di essere inclusa nelle predette graduatorie (I fascia GPS e II fascia d'Istituto) e ciò in virtù della tabella di valutazione dei titoli allegata alla ordinanza ministeriale ("A/3") *"Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado"* nella parte in cui prescrive il **titolo abilitazione** quale titolo di accesso alla specifica classe di concorso "nonché dell'art. 2 del D.M. 374/2017, laddove ha previsto tra i "Titoli di accesso alla I e II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto"



*che hanno accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli "...aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, **di specifica abilitazione** o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti" (doc. 4).*

L'esclusione della ricorrente dalle predette graduatorie, per effetto del mancato riconoscimento del titolo abilitante, appare illegittima ed in palese contrasto con le norme di rango superiore, per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

1. Illegittimità del Dm 374/2017 nella parte in cui non consente l'inserimento nella seconda fascia delle G.I; Violazione di legge. Eccesso di potere. Irragionevolezza.

L'amministrazione scolastica con l'adozione del Decreto Ministeriale n. 374/2017 (concernente le disposizioni per la costituzione delle graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo), del successivo D.M. n. 666 del 15/07/2019 (contenente disposizioni in ordine all'inserimento nella II° fascia aggiuntiva), nonché della ordinanza ministeriale n. 60/020 e n. 112/2022, riserva l'inserimento nella II° fascia delle graduatorie di istituto e nella I fascia delle GPS ai soli possessori di abilitazione escludendo, al contrario, i soggetti, come la ricorrente, in possesso di laurea magistrale e dei 24 CFU.

Ebbene tale illegittima esclusione trae origine dall'applicazione del D.M. 374/2017, (art. 2, lett. A) che, nell'individuare



i titoli abilitanti per l'inserimento in seconda fascia, non contempla, illegittimamente, il conseguimento dei 24 CFU (doc. 8).

Difatti la predetta disposizione ministeriale "*Titoli di accesso alla I e II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto*" prescrive che **hanno accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto** gli "*..aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti* (sono esclusi i concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016), ovvero in possesso di uno dei seguenti **titoli di abilitazione**:

1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);

2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi "COBASLID".

Ebbene tali previsioni unitamente alla O.M. 112/022 si pongono in aperto contrasto con le disposizioni di rango superiore di cui alla legge 107/2015 c.d. "buona scuola" laddove, con l'art. 1 comma 110 di riforma dell'accesso alla professione di docente, si è stabilito che **l'abilitazione all'insegnamento rappresenta titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D.l.vo 59/2017**.

Più precisamente l'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, ha previsto che "*A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono*



*accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”*

La individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla seconda fascia è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge 107/ 2015.

Infatti, **in ossequio alla legge delega, il legislatore delegato con il D.L.VO 59/2017 ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti, l’abilitazione con il conseguimento di 24 Crediti Formativi Universitari, in specifiche materie psico-antro-pedagogiche.**

Difatti è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita con l’art. 1, comma 181, della legge 107/2015.

Tramite la superiore disposizione il legislatore ha disciplinato la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi prescrivendo per l’appunto tra i **titoli di accesso al concorso** il requisito “dei tre anni di servizio” ovvero del conseguimento dei “24 cfu” (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017) **non richiedendo per l’appunto il requisito dell’abilitazione.**



Infatti il legislatore delegato ha esplicitamente asserito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del DM 616/2017 ovvero l'espletamento di tre anni di servizio;

È lo stesso legislatore, quindi, a richiedere specifici requisiti per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari o con i tre anni di servizio che consentono la partecipazione ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

In tal modo equipara l'abilitazione, in passato intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS, con i 24 cfu o i 36 mesi.

Da un lato la ricorrente infatti, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 cfu vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 d.lgs 59/017) sulla scorta della legge delega (art. 1 c. 100 L. 107/2015) che gli consente di partecipare ai prossimi concorsi riservati agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti, dall'altro non gli è consentito l'accesso alle graduatorie di istituto II fascia, e Gps I fascia pur riservate agli abilitati (Trib. Messina decreto n. 83/2019 del 14.10.2019 dott.ssa La Face).

Sotto tale primo profilo il ricorso deve essere accolto.

2. Disparità di trattamento e violazione dell'art. 3, 97 Costituzione.





La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110, l. 107/2015).

In effetti, la ricorrente può partecipare alle procedure concorsuali riservate agli abilitati ma incredibilmente non può accedere alle graduatorie di istituto di seconda fascia ed alle Gps – pur riservate ai docenti abilitati.

Ed invero il Ministero, nel disciplinare l'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, lo riserva ai docenti abilitati (art. 5 del d.lgs 59/017) e, dall'altro lato, nega il diritto degli stessi ad accedere alla seconda fascia delle G.I. e delle costituite Gps, anch'esse riservate ai docenti abilitati.

Orbene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 D.Lgs 59/2017, dove al comma 3 indica con estrema chiarezza i requisiti per partecipare al concorso bandito nel 2018 “...*La procedura di cui al comma 2, lettera c), è bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed e' riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti*”.

Inoltre, l'articolo 5 del D.Lgs 59/2017 sancisce il principio secondo cui: “*Costituisce titolo di accesso al concorso, relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*



a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di I livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche..." (doc. 11).

Il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e sui tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

Paradossalmente, il possesso dei 24 Cfu, che consente l'accesso al prossimo concorso riservato agli abilitati non consente, invece, l'accesso alla seconda fascia delle G.I. e alla prima delle Gps!!!

Alla luce delle superiori considerazioni, ne consegue una palese disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Questa interpretazione "costituzionalmente orientata", certamente discutibile alla stregua del dato letterale della



normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, invece, ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla seconda fascia delle GI e alla prima Gps, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale possibilità è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale, in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu.

Pertanto, non vi può essere discriminazione, a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso), nell'accesso a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, e la successiva negazione del diritto della ricorrente ad essere inserita nella seconda fascia delle G.I e prima delle Gps riservate entrambe agli abilitati.

Diversamente opinando, vi sarebbe un evidente contrasto con l'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinano in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservate ai docenti abilitati: dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto della ricorrente ad accedere alla seconda fascia delle G.I. anch'esse riservate ai docenti abilitati.



Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2823/2019 pubbl. il 22/03/2019 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu disponendo che *“La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia –pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all’accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare”.*

Dello stesso avviso anche il Tribunale di Siena che, con ordinanza n. cronol. 2493/19, ha ribadito il valore abilitante del titolo accademico, unito al possesso dei 24 Crediti Formativi, statuendo che *“Il possesso congiunto di laurea + 24 CFU è titolo di accesso concorsuale alternativo, quindi non può che essere equipollente al possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso. Ed essendo l’accesso concorsuale conseguente.....al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento, è giocoforza ritenere che l’accesso, alternativo, ai diplomati/laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato dal legislatore considerato abilitante o equiparato all’abilitazione. Il legislatore del 2017-2018, nel binario della delega, ha in sostanza*



*ridisegnato normativamente il requisito della abilitazione, sulla base di un enunciato non espresso ma univocamente posto. Ben singolare, del resto, e di dubbia legittimità, un sistema che prevedesse l'accessibilità concorsuale a candidati per dir così di serie A e candidati di serie B, in luogo di garantire, in partenza, una tendenziale parità di competenze professionali e quindi di chances. Pertanto, l'abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso del diploma/laurea oltre i 24 CFU, per implicita ma univoca previsione legislativa. Secondo una interpretazione, anche costituzionalmente orientata, deve oggi convenirsi che il possesso congiunto dei 24 CFU consenta l'accesso anche alla II fascia, in tal modo riconducendo l'ordinamento a sistema logico, senza conflitto normativo e disarmonie e disuguaglianze irragionevoli" (In tal senso V. Trib. Messina) (doc. 12).*

Anche il Tribunale di Cassino, con sent. n. 452/2019, ha statuito il medesimo principio, ovvero che *"la condotta del Ministero, che non ha accolto la domanda della ricorrente di inserimento nelle graduatorie di II fascia, appare illegittima. Da un lato, infatti, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall'altro, le viene rifiutato l'accesso alle graduatorie di II fascia, pur riservate agli abilitati. È pertanto la illegittima disparità di trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio degli artt. 3 e 97 Cost. Si impone pertanto una disapplicazione del D.M. 374/2017, sia*



*alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme a Costituzione (artt. 3 e 97) sia alla luce del diritto eurounitario, nella parte in cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, osta al riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso...(omissis).*

Anche sotto tale profilo il ricorso deve, quindi, essere accolto.

3. Violazione Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007

La condotta tenuta dall'amministrazione statale appare illegittima, discriminatoria e contraria alla normativa comunitaria.

Difatti, la tabella di valutazione dei titoli, allegata all'ordinanza ministeriale n. 112/022, e gli atti presupposti di aggiornamento delle graduatorie di Istituto, devono essere altresì disapplicati poiché in aperto contrasto con il diritto dell'Unione Europea che non richiede un ulteriore titolo abilitativo oltre il titolo di studio ai fini dell'accesso alla professione.

Più precisamente la direttiva n. 2005/36/CE (che regola il sistema generale delle professioni) ed il relativo decreto di attuazione (D.lgs 206/2007, ed il D.lgs 15/2016) prevedono il possesso di sola idonea **“qualifica professionale”** al fine di esercitare una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano.

I titoli conseguiti nel nostro paese rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi “qualifica professionale” utile all'esercizio della “professione regolamentata”.



Il termine abilitazione e/o idoneità non rientrano nelle definizioni adottate dalla direttiva o dal decreto attuativo, pertanto, tali termini devono ritenersi sostituiti dalla più generale definizione “qualifica professionale”.

Con il D.M. 39/1998, il Miur ha definito gli elenchi dei titoli di studio validi per l’esercizio della professione docente nelle rispettive classi di concorso, pertanto, tali titoli sono idonei e sufficienti per l’esercizio della professione docente.

Ciò è tanto più vero se si considera che è lo stesso art. 1 comma 79, della L. 107/2015 a ribadire l’assoluta irrilevanza dell’abilitazione ai fini dell’insegnamento, stabilendo che il Dirigente Scolastico può conferire incarichi anche a docenti sprovvisti del titolo di abilitazione.

Va, da ultimo, ancora ribadito come l’inserimento in seconda fascia d’istituto ed alla prima Gps non dà accesso ai ruoli, ma agli incarichi di supplenza, e quindi l’esclusione disposta dal D.M. 374/2017 e successivi decreti autorizzativi risulta ancor più illegittima.

Per quanto si tratti di una normativa successiva e che prevede la salvaguardia degli inserimenti già disposti dalle precedenti normative, deve brevemente rilevarsi come, anche la normativa introdotta in sede di conversione del D.L. 126/2019, convertito in legge 159/2019 ed entrata in vigore il 29/12/2019, pone gli stessi problemi di compatibilità con la normativa comunitaria appena sopra citata e, se possibile, introduce una normativa ancora più caotica e contraddittoria di quella introdotta dopo la legge “buona scuola”.



In altri termini, il titolo non è altro che la “qualifica professionale” adottata dalla normativa del 'Unione Europea.

In considerazione di quanto sopra esposto i provvedimenti gravati e con essi l'allegata tabella di valutazione dei titoli di accesso alle graduatorie devono disapplicarsi e, conseguentemente, va riconosciuto il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie *de quo*, in considerazione del possesso del prescritto titolo abilitante.

Anche sotto tale ulteriore profilo il ricorso deve, dunque, essere accolto.

*Istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.*

Con riferimento circa la sussistenza del **fumus boni iuris**, ovvero del diritto vantato dalla ricorrente ad essere inserita nelle GPS di 1° fascia ed in II fascia delle graduatorie di istituto, si ribadisce come lo stesso emerga dai superiori motivi di diritto.

**In ordine al periculum in mora**

Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio determinerebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente, attesi i tempi del giudizio ordinario.

La ricorrente, infatti, ha urgenza di essere inserita nella II° fascia delle graduatorie di istituto per la provincia di Messina, e nella I fascia delle GPS dell'Ufficio Scolastico della provincia di Messina, con conseguente possibilità di essere chiamata a ricoprire il ruolo di docente nella classe di concorso indicata in





premessa sin dall'imminente avvio dell'anno scolastico 2022/2023.

Dalla documentazione versata in atti, emerge l'irreparabile danno che tale situazione ha cagionato e sta cagionando alla ricorrente che risulta essere **priva di occupazione**, unitamente al marito, sig. Frisenda Filippo, e con un bambino in tenera età da accudire (doc. 16, 16a, 16b), che si vede privata della possibilità di poter essere chiamata a svolgere l'attività di docente nella classe di concorso indicata in premessa, con conseguente inevitabile stress psico-fisico personale che non può in alcun modo essere ristorato.

L'adozione del provvedimento cautelare ha la pregnante finalità di evitare il prodursi ed il protrarsi dell'evento lesivo, per inibire le ulteriori conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, esigenza particolarmente pregnante nel caso di specie in quanto tale finalità è volta alla tutela, costituzionalmente garantita, del lavoratore privo di occupazione lavorativa.

L'adozione del provvedimento cautelare si rende necessaria anche sotto altro profilo, in considerazione del fatto che nel mese di settembre 2022 l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina procederà alle convocazioni degli aspiranti docenti inseriti nelle GPS di I e II fascia posto comune, con la conseguenza che l'accoglimento della istanza cautelare consentirebbe alla ricorrente di partecipare alle convocazioni nonché ad essere inserita nelle graduatorie di proprio interesse implementando considerevolmente le proprie possibilità lavorative.



Inoltre ai sensi dell'art. 12 del O.M. 112/2022, titolato "Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche", *"Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS,"*

L'accoglimento della istanza cautelare, in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della predetta ordinanza sul conferimento delle supplenze consentirebbe alla ricorrente di essere convocata in via prioritaria rispetto ai docenti inseriti in II fascia Gps.

È evidente, pertanto, la concreta ed attuale imminenza del pericolo che fonda la richiesta di provvedimento d'urgenza atteso che il mancato inserimento potrebbe comportare la mancata stipula di contratti con danno alla professionalità (Trib. Messina cronol. 24427/2020 del 22/12/2020 RG n. 3562/2020; Trib. Messina cronol. 2074/2021 del 30/01/2021 RG n. 3569/2020) (doc. 12a, 12b).

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*, atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora l'Ill.mo Giudice adito non adotti il provvedimento cautelare richiesto.

Tanto premesso e ritenuto, la ricorrente, come sopra dom.ta, rapp.ta e difesa, rassegna le seguenti



## CONCLUSIONI

1. Accertare e dichiarare per i motivi di cui infra previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 374/2017 (art. 2, lettera A, n. 4) che, nell'individuare i titoli abilitanti per l'inserimento in seconda fascia non contempla il conseguimento dei 24 CFU, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi, in particolare del successivo D.M. n. 666 del 15/07/2019 (contenente disposizioni in ordine all'inserimento nella II° fascia aggiuntiva), nonché della ordinanza ministeriale n. 60/2020, della O.M. 112/022 di aggiornamento la quale continua a riservare l'inserimento, nella II° fascia delle graduatorie di istituto e nella I fascia delle GPS ai soli possessori di abilitazione escludendo, al contrario, i soggetti, come la ricorrente, in possesso di laurea magistrale e dei 24 CFU;

2. Conseguentemente e, per l'effetto, accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dei 24 cfu, e ordinare al Ministero convenuto di inserire la ricorrente nella II fascia delle graduatorie di istituto e nella I fascia delle GPS del personale docente per le classi di concorso A015, A028, A031, A050 discipline sanitarie, matematica e scienze, scienze degli alimenti, scienze naturali chimiche e biologiche nella Provincia di Messina, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge;



3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Nota fiscale: ai fini del versamento del contributo unificato il cui valore è indeterminato lo stesso è pari ad € 259,00, ma come da autocertificazione allegata in atti, lo stesso non è dovuto (doc. 17).

Messina 19.09.2022

Avvocato

Alessandro Saccà

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Alessandro Saccà, considerata la numerosità dei litisconsorti interessati, considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti gli ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

considerato, altresì, che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente, formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto



## VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di i docenti iscritti nella II e III fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, valide per gli aa.ss. 2022-2024, i docenti che in virtù dell'inserimento "pleno iure" della ricorrente nella I e II fascia delle GPS del a Provincia di Messina, valide per il triennio 2022/2024 e seguenti, che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio della ricorrente, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR. [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami-proclami\\_/2](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami-proclami_/2) ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) Nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) Sunto dei motivi del ricorso;
- d) Indicazione dei controinteressati genericamente individuati come "i docenti iscritti nella II e III fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in cui la ricorrente è attualmente iscritto in terza fascia, valide per gli aa.ss. 2022-2024, i docenti che in virtù dell'inserimento "pleno iure" della ricorrente nella I e II fascia delle GPS del a Provincia di Messina, valide per il triennio 2022/2024 e seguenti, che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio della ricorrente;



e) Testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Messina 19.09.2022

*Avvocato*

*Alessandro Saccà*

